

	REGIONE SICILIANA	
	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	
	POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO”	
	CATANIA	
	CONTRATTO D’APPALTO	
	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN	
	ACCORDO QUADRO PER “LA FORNITURA DI	
	BATTERIE PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’,	
	GRUPPI ELETTROGENI, COGENERATORI E	
	MOTOPOMPE ANTINCENDIO PER TUTTI I PRESIDI	
	DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	
	POLICLINICO G. RODOLICO-SAN MARCO	
	CIG BCDAC8A198 ID PROCEDURA N G07038	
	L’anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____,	
	presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G:	
	Rodolico – San Marco” di Catania - via Santa Sofia 78 – C.A.P. 95123 Catania	
	(CT), viene sottoscritto, senza l’assistenza di testimoni, per avervi le parti tra	
	di loro espressamente rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della	
	vigente legge notarile, il presente contratto tra i Signori:	
	Dott. SANTONOCITO GIORGIO GIULIO , nato a Gela (CL) il 22/05/1968	
	C.F.: SNTGGG68E22D960G, domiciliato per la carica presso la sede legale	
	dell’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico - San Marco” - via Santa Sofia n°78 –	
	C.A.P.: 95123 Catania (CT), il quale, dichiara di intervenire al presente atto,	
	nella qualità di Direttore Generale, esclusivamente in nome, per conto e	

nell'interesse della A.O.U. Policlinico "G. Rodolico San Marco" - (P.IVA: 04721290874), di seguito nel presente atto denominata semplicemente **"Azienda"**.

Sig. _____, nato a _____ (EN) il _____ – C.F.: _____ – residente in _____

Via _____ n° _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta _____ – con sede legale in _____,

(P.IVA: _____) di seguito nel presente atto denominata semplicemente **"Impresa"**.

PREMESSO

– che con delibera n° _____ del _____ è stata aggiudicata, tramite gara telematica su piattaforma e-procurement "Appalti & Contratti" dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico - San Marco, l' l'affidamento della fornitura di batterie per gruppi statici di continuità, centraline, gruppi elettrogeni, cogeneratori e motopompe antincendio per tutti i Presidi dell'Azienda o".

– che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti all'Impresa,

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Oggetto dell'appalto, descrizione delle attività

L'appalto ha per oggetto la stipula di singoli contratti applicativi per la fornitura di batterie di varia tipologia in tutti i PP.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico – San Marco.

Tutte le attività dell'appalto, dovranno essere eseguite secondo le modalità,

condizioni e termini stabiliti nel Capitolato tecnico.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara nel loro complesso, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

–Disciplinare di GARA

–Capitolato tecnico ed Elenco prezzi

–Schede tecniche dei materiali offerti

–Offerta dell'Impresa ;

–(eventuale) Dichiarazione dell'impresa contenente le opere che intende subappaltare;

–(eventuale) Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento

–Delibera di autorizzazione indizione procedura e di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa;

–Delibera di aggiudicazione con annesso verbale di gara;

–Certificato della C.C.I.A.A.

–Autocertificazioni, di cui all'art. 89 del d.lgs. n.159/2011, attestante, l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del citato d.lgs.n159/2016, in sostituzione della certificazione antimafia già richiesta in data _____.

L'impresa affidataria, formalmente si impegna ad effettuare tutte le forniture oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto. Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché permangono le

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'appalto.

Art.2 – Corrispettivo dell'appalto e durata.

Con la sottoscrizione del presente accordo la ditta si impegna ad assumere l'incarico delle forniture che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione o entro il tetto di spesa sotto indicato, se raggiunto prima del limite temporale dei quattro anni.

Il totale delle forniture richiedibili con i contratti/ordini applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi, già al netto del ribasso praticato sull'elenco prezzi indicato nel Capitolato tecnico) avrà come limite massimo l'importo previsto nel quadro economico , cioè € 220.000,00 + IVA (euro duecentoventimila/00)

Il Corrispettivo dell'Appalto è determinato applicando il ribasso unico offerto del ____ %, all'elenco prezzi di cui alla documentazione di gara

L'Impresa non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Azienda non darà luogo ai contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico –San Marco" di Catania, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Azienda nel corso dell'accordo quadro.

L'Impresa è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste con affidamento di singolo contratto applicativo entro il termine stabilito nello stesso.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento delle forniture oggetto degli stessi, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro.

Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Impresa di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui al Capitolato Speciale di Appalto, a cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non espressamente inserito nel presente contratto.

Art.3 – Pagamento del corrispettivo dell'appalto

Il pagamento verrà effettuato a stati di avanzamento, quando l'importo delle prestazioni eseguite avrà raggiunto l'importo di € 10.000,00 al netto del ribasso di aggiudicazione. Ulteriori disposizioni sulle modalità di pagamento fanno riferimento all'art.4 del Capitolato tecnico.

Art.4 – Obbligo di modifica delle prestazioni

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda potrà imporre all'Impresa l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Impresa non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.6 – Cessione del contratto

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

Art.7 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine l'Impresa ha comunicato i seguenti dati:

- Il conto dedicato è intestato a - ----- è così identificato:

- Codice IBAN: -----

- Istituto Bancario: -----

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Contratto nell'ipotesi in cui l'Impresa sia rinviata a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda, mediante

pec indirizzata al responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei “*conti correnti dedicati alle commesse pubbliche*” nei quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo. L’Impresa si impegna altresì a trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante, nella persona del Responsabile unico del procedimento, i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l’impresa si avvalga dell’istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture nelle quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.8 - Tempo utile per l’ultimazione delle consegne e correlate penali

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla richiesta di forniture, anche nelle more della stipula del contratto applicativo

Il termine per la consegna sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e dalla data della prima comunicazione nel caso di ordini di forniture.

Fermo restando il diritto dell’Azienda a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Appaltatore non ottemperasse agli obblighi

assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle consegne, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'offerta tecnica, saranno applicate le penali come previsto dall'art. 5 del Capitolato tecnico.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

Art.9 – Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà esercitare i diritti di risoluzione ad essa riconosciuti dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'Impresa, la stessa dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti e riportati dall'Azienda, inoltre l'Azienda avrà diritto di rivalersi sulle somme dovute all'Impresa a qualsiasi titolo, in attesa della definizione dell'effettivo danno prodotto alla medesima Azienda.

La disciplina completa della risoluzione del contratto è prevista all'art. 2.5.6 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art.10 – Recesso dal contratto

L'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative agli interventi effettuati.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Impresa da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

L'Impresa comunque non potrà interrompere le forniture fino a quando l'Azienda non avrà affidato ad altro Fornitore. In caso di recesso, l'Impresa

avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato alla data di efficacia del recesso

Art.11 – Responsabilità

L'impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti di gara.

L'impresa è responsabile dell'esatta esecuzione degli interventi ai sensi delle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e del presente contratto, nonché delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia in oggetto, essendo perfettamente a conoscenza dei fatti dei luoghi e delle circostanze che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e che hanno determinato il prezzo ritenuto complessivamente congruo e remunerativo.

Fermo restando l'obbligo di pagamento di qualsiasi danno nel preciso ammontare riconosciuto e liquidato dall'assicurazione, l'Impresa non sarà responsabile (tranne per colpa grave o dolo) nei confronti dell'Azienda o di qualunque altra persona, per danni che non siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento come disposto dall'art. 1223 del C.C..

Le pattuizioni del presente articolo saranno applicabili, per espressa volontà delle Parti, anche ai collaboratori, ai fornitori ed ai subappaltatori dell'Impresa i quali godranno di ogni diritto, difesa, esenzione o limitazione riconosciuta alla medesima Impresa nel rispetto dei termini del presente contratto.

Art.12– Personale: requisiti e obblighi

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'Impresa dovrà osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

L'Appaltatore che non effettua la fornitura personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Art. 13 – Domicilio e reperibilità dell'Impresa

Si applicherà il disposto dell'art. 2 del DM 145/2000.

L'Appaltatore dovrà rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell'anno e/o giorno feriale o festivo, garantendo, per tutta la durata dell'appalto la fornitura.

Art.14 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Ciascuna Parte si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se

non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Ciascuna Parte sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

L'Azienda riconosce che in nessun modo e a nessun titolo il presente contratto attribuisce ad essa diritti in relazione alla proprietà intellettuale del Fornitore o a qualsiasi valore intrinseco collegato alla stessa.

Art.15 – Impegni in base al protocollo di legalità

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto della Chiesa"

l'Impresa si impegna:

- a segnalare all'Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato, addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.);

- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, consapevole che, in

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Art.16 – Impegni secondo le direttive in materia di stipula di contratti

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota dell'Assessorato della Sanità prot.

1410 del 09-01-2009 e successiva integrazione con nota prot. 1495 del 11-02-

2009, il Fornitore si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art. 1341,

c. 2 del C.C. di:

- denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara

o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti

o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto od eventuale

sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni

o soggetti criminali;

- rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazione assunte in

conformità a quanto previsto nei punti a) e b) costituirà causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. attesa l'importanza degli adempimenti

richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Art.17 – Composizione societaria

L'impresa resta impegnata a comunicare ogni variazione che intervenga nella compagine sociale. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine

perentorio di 10 (dieci) giorni dalla variazione intervenuta, con allegata la

relativa documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori

prescrizioni comporta l'automatica la risoluzione del contratto in corso ai sensi

dell'articolo 1456 del C.C..

Art. 18 – Subappalto(eventuale)

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dovrà essere autorizzato dall'Azienda.

L'impresa può affidare in subappalto le forniture di che trattasi, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti dell'appalto che si intende subappaltare;

- l'Impresa dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli art. 94-95-96-97-98 del Codice.

Art. 19 – Avvalimento (eventuale)

L'Impresa, in virtù del contratto di avvalimento stipulato con la ditta _____, in data _____ si impegna a _____ (verrà riportato il contenuto del contratto di avvalimento)

Art.20 – Codice etico

L'Impresa, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, fa riferimento ai valori e alle norme generali di comportamento contenuti nel proprio codice etico (il "Codice Etico") e nel modello organizzativo, pubblicato sul suo sito internet, e a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001. Con la sottoscrizione del contratto, l'Azienda dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Fornitore ed esprime la propria piena e incondizionata adesione ai principi ed alle disposizioni nello stesso previsti che, pertanto si obbliga ad osservare

scrupolosamente. L'Azienda accetta che qualsiasi violazione del Codice Etico del Fornitore costituisce causa di risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.

Art.21 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, la impresa, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2013, ha costituito:

- la garanzia fideiussoria n. _____, emessa dalla _____ per l'importo di € _____.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

L'Azienda può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nelle attività connesse al presente accordo quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la Azienda si riserva il diritto di richiedere all'impresa la reintegrazione della cauzione.

Art.22 - Norme Generali

L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, lavori e forniture, sono regolate dal contratto e dall'allegato Capitolato Tecnico, ma, per quanto non in contrasto con esso o in esso non

previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti

contenuti nei testi seguenti, per le parti vigenti che, per tacita convenzione, non

si allegano:

a) Il Codice dei Contratti Pubblici in materia di lavori, servizi e fornitura di cui al Decreto Legislativo n.36/2023.

b) Il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato come Capitolato Generale di Appalto) approvato con D.P.R. n.207/2010.

c) Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 all. F per quanto concerne gli articoli non abrogati.

d) Gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modifiche ed integrazioni;

e) La Legge 5 Novembre 1971, n. 1086;

f) La Legge 10 Dicembre 1981 n. 741 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di OO.PP) per la parte applicabile;

g) Le Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 del 12 Ottobre 1982, n. 936 del 23 Dicembre 1982, n.55 del 19 Marzo 1990, il DPCM n. 55 del 10 gennaio 1991, il DL. 490/94 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, Legge 13 agosto 2010 , n. 136;

o) Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti e che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e

modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

I capitolati e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'Impresa si dichiara a piena conoscenza.

Art.23 – Foro competente

È escluso di procedere al giudizio arbitrale. Si farà ricorso al giudice ordinario per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'impresa sull'interpretazione, sull'esecuzione del contratto e sulle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso, che al termine del contratto, se non si sia potuta definire una via amministrativa applicando la procedura di cui all'art. 210 del D.Lgs 36/2023. Il foro competente sarà quello di Catania.

Del presente contratto le Parti richiedono, solo in caso di utilizzo, all'Ufficio delle Entrate la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario IVA. Le spese di registrazione sono a carico dell'impresa.

Art.24 - Norme finali

A seguito lettura del presente Atto le Parti l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e all'ordinamento giuridico, ed in segno di accettazione lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione, lo sottoscrivono in modalità elettronica

Per A.O.U Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania

Per la Ditta

